



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

SETTORE SERVIZI GENERALI

Risorse Umane ed Organizzazione

Ai Dipendenti del
Comune di Castelfranco Veneto (TV)

Ai Collaboratori del Comune

All' Assessore al Personale

Al Sindaco

Gentilissimi,

probabilmente, nei diversi corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, avrete appreso che con la legge n.190/2012 (cosiddetta legge Severino) per il contrasto alla corruzione sono stati introdotti anche degli strumenti preventivi, tra cui il whistleblowing, ovvero la tutela per colui che segnala illeciti e l'obbligo, per l'amministrazione, di prevedere una procedura per la ricezione delle segnalazioni e un canale specifico per l'invio delle stesse dai dipendenti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il soggetto istituito presso ogni ente pubblico deputato a monitorare l'applicazione delle norme di prevenzione della corruzione.

A dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 179/2017, una normativa specifica per il whistleblowing che prevede una regolamentazione del settore pubblico e privato.

Questa legge ha incrementato le tutele dei whistleblower, andando a regolamentare molti aspetti della materia che erano scoperti. Tra le principali novità della normativa, la nullità delle discriminazioni nei confronti dei whistleblower, l'onere della prova in controversie tra ente e soggetto discriminato a carico dell'ente, sanzioni amministrative per chi compie ritorsioni, criteri più stringenti per la protezione della confidenzialità del segnalante.

Oltre a questi elementi fondamentali, la legge prevede però un'implementazione tecnica volta a garantire maggiore sicurezza nella ricezione delle segnalazioni e un incremento della qualità delle stesse.

Il Comune di Castelfranco Veneto, ha, pertanto, attivato una piattaforma informatica che, ricorrendo a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, permette di ricevere le segnalazioni e dialogare con i segnalanti, in modo sicuro, confidenziale e anche anonimo.

Come richiede la legge l'identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell'eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Durante un eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.

Il servizio informatizzato di segnalazione del Comune di Castelfranco Veneto cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ricostruire l'identità solo se serve all'istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti.

La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.

Ciascuno dei dipendenti o collaboratori in indirizzo riceverà, a breve, una mail con l'indirizzo e le credenziali per l'accesso alla piattaforma.

Si raccomanda di utilizzare lo strumento per le sole segnalazioni di illecito, tenendo presente che vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione interna non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Si coglie l'occasione di informare che in data 21/02/2019 è stato nominato il nuovo Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) nelle persone dei signori:

Marco Buranel (Presidente)
Daniela Marchetti
Chiara Cadò
Luisa Caon
Carlo Slmioni
Loriana Caon (Supplente)

Le funzioni e i compiti del C.U.G. sono riportati nella pagina web
<https://comunecastelfranco.it/index.php?area=12&menu=127&page=2327>

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Miori *dott.ssa* Maria Teresa

